



CITTÀ DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



**REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E
L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DI FOSSACESIA**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 55 del 13 ottobre 1999**

Modificato con delibera consiliare n. 60 del 28.11.07

Finalità ed ambito d'applicazione del Regolamento

Il presente regolamento istituisce, ai sensi della legge n.225 del 24.02.92 e del D.P.R. 21.09.94, n.613, il Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile di Fossacesia e ne disciplina l'organizzazione, l'impiego operativo e le forme di collaborazione nello svolgimento delle attività di volontariato.

Ai fini regolamentari si intendono:

- a) per attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- b) per Gruppo comunale di protezione civile quell'organismo di volontariato costituito dal Comune, che si avvale delle prestazioni personali e gratuite degli aderenti, per l'espletamento delle attività previste negli articoli successivi.

Art.2

Costituzione del Gruppo di Protezione Civile

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nella prospettiva primaria dell'autotutela della comunità locale, riconosce l'esigenza di disciplinare il volontariato di protezione civile di Fossacesia, quale espressione di solidarietà umana e sociale, tendente alla consapevole e sempre maggiore partecipazione dei cittadini all'azione pubblica.

A tal fine, si prevede la costituzione del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di Fossacesia, che ha lo scopo di prestare la propria opera, senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione e soccorso, secondo quanto previsto dalla legge 24.2.92, n.225 ed alle altre norme che regolano la materia.

In particolare, il Gruppo di cui al comma precedente si propone di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, nell'ambito dei principi di cui alla legge 11 agosto 1991, 266-Legge quadro sul volontariato.

Il gruppo di volontariato è organizzato all'interno della struttura comunale.

Art.3

Criteri e modalità di adesione

L'iscrizione al gruppo è liberamente aperta a tutti i cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti e stabilmente dimoranti nel territorio del comune o nelle zone limitrofe, disposti a prestare la loro opera in attività di protezione civile, a sostegno dell'azione del Comune.

Gli aderenti aderiscono, senza remunerazione alcuna, in compiti di prevenzione degli eventi calamitosi o di soccorso al verificarsi di questi, per fini di solidarietà sociale.

Coloro che intendono aderire al Gruppo devono presentare apposita domanda di ammissione al Sindaco.

Nella domanda, oltre ai dati anagrafici, ai fini di un ottimale ed idoneo impiego delle risorse umane, devono essere indicati:

- a) Recapiti telefonici per la reperibilità;
- b) Ambito territoriale di operatività;
- c) Professione;
- d) Notizie utili in ordine ad esperienze analoghe o particolari conoscenze;
- e) La capacità e i tempi di mobilitazione.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune che ne certifichi le generalità e l'appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fossacesia.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Art.4 **Organizzazione interna**

Il Sindaco o il suo Delegato è responsabile unico del Gruppo e adotta ogni provvedimento per l'organizzazione, il funzionamento e l'impiego del gruppo stesso.

Per un'ottimale gestione operativa del Gruppo, il Sindaco o il suo Delegato nomina un coordinatore che ha il compito di vigilare sull'intera struttura nonché il compito di programmare e predisporre l'impiego dei volontari. Possono essere nominati, tra gli iscritti al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fossacesia, dei responsabili per l'attuazione delle attività programmate.

I vice vengono nominati dalla persona che devono sostituire.

Art. 5 **Squadre specializzate**

Il Sindaco o il suo Delegato, in base alle specialità individuali degli aderenti, può formare squadre specializzate per l'esecuzione di attività straordinarie, permanenti o temporanee.

Art. 6 **Attività ed impiego operativo del gruppo comunale di protezione civile**

Per le finalità di cui alla legge 24.4.92, n.225, il gruppo comunale di cui al precedente art. 2 fornisce al Sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione, nell'ambito del territorio comunale. I compiti del gruppo, in situazioni di emergenza, sono individuati nel piano comunale di protezione civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività che possono essere sostenute dai volontari.

Nell'ambito di quanto previsto dal comma precedente, il gruppo di protezione civile partecipa alla predisposizione ed all'attuazione del piano comunale di protezione civile, presentando, eventualmente, proposte di intervento, corredate di ogni utile elemento di valutazione tecnica.

Il gruppo comunale di volontariato di protezione civile presta la propria opera in base ad esplicita richiesta dell'autorità comunale, competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

Nel caso in cui, gli aderenti al gruppo comunale si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 7

Partecipazione alle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

Agli aderenti al gruppo comunale di protezione civile, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 21.9.94, n.613, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o dalla competente Prefettura, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistente, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n.266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
- d) ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne fanno richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della segnalazione della competente Prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino a un massimo di trenta giorni nell'anno.

Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Prefetture e dagli organismi di volontariato interessate a svolgere detta attività.

Per il rimborso agli appartenenti al gruppo comunale delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n.613/94.

Art. 8

Attività ausiliarie al corpo di polizia municipale

I Componenti del Gruppo, sotto richiesta del Sindaco o del suo Delegato possono collaborare in supporto agli organi preposti, per essere impiegati in operazioni di viabilità (es. entrata ed uscita degli alunni dalle scuole) o comunque a prestare la propria opera in occasione di manifestazioni, circostanze ed eventi, per i quali si rende necessario assicurare servizi di prevenzione e soccorso.

Nell'espletamento di tali funzioni ausiliarie i componenti del Gruppo, nei limiti delle mansioni agli stessi attribuite, sono tenuti al rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o suo Delegato e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o, in sua assenza, dai sottoposti gerarchici, che dispone, altresì, se il servizio vada svolto singolarmente o congiuntamente al personale dipendente. La stessa disposizione trova applicazione anche in materia di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Nei casi di cui al comma 1, il Sindaco o il suo Delegato determina le modalità d'impiego e le forme di collaborazione dei volontari.

Il gruppo può operare, inoltre, in attività di previsione, prevenzione e lotta in materia di incendi boschivi, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 9

Dotazione di materiali e mezzi

Al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fossacesia è consentito l'utilizzo dei mezzi e del materiale del Comune, ove ciò fosse necessario per l'espletamento delle proprie attività.

Fanno parte della dotazione del Gruppo, le attrezzature e i materiali acquistati appositamente dal Comune e quelli ricevuti da soggetti pubblici e privati.

Tutti i beni del gruppo possono essere destinati esclusivamente all'uso e alle finalità previste dal presente regolamento.

Art. 10

Vestiario

I Volontari possono munirsi di divisa, realizzata tenendo presente sia i colori che i modelli nazionali e gli stessi devono averne la massima cura e portarla con dignità e decoro, indossarla solo in servizio e comunque nei luoghi e nelle occasioni in cui è richiesto.

Nello svolgimento delle mansioni ausiliarie di Polizia Municipale, previste nel precedente articolo 8, i volontari possono essere dotati di alcuni capi di vestiario, idonei ad evidenziare il servizio che gli stessi stanno svolgendo (es. corpetti o braccioni con la scritta P.M.)

Art. 11

Rimborso spese

Il Comune può stabilire un rimborso spese, anche forfettario, ove se ne presenti la necessità. Eventuali contributi di vigilanza, faranno riferimento al tempo impiegato, al chilometraggio percorso ed altre risultanze rilevanti.

Art. 12

Norma di comportamento

Nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, i componenti del gruppo di protezione civile prestano il loro impegno, con senso di responsabilità, lealtà e spirito di collaborazione, astenendosi da ogni forma di esibizionismo.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità previste ed indicate all'art. 1.

Art. 13

Norme finali

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Fossacesia. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea dalle attività e nei casi più gravi l'espulsione.

Ai volontari si applicano le disposizioni in materia di flessibilità nell'orario di lavoro previste dall'art. 17 della Legge 11.8.91, n.266.

Tutti gli aderenti debbono essere assicurati ai sensi dell'art. 4 della citata legge n.266 del 1991.

Art. 14

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 2 agosto 1990 n. 241 e del vigente regolamento comunale recante disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione od acquisizione in copia nei modi rituali.

sr\testi\regolam\protez-civile